

Publicato il 04/05/2017

N. 02150/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03925/2017 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3925 del 2017, proposto da:  
Associazione Italiana **Massofisioterapisti**, Comitato  
Nazionale **Massofisioterapisti**, Istituto Enrico Fermi, Dott.Ssa Monia Badiali, in  
persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato Milena  
Pescerelli C.F. PSCMLN70H58A944R, con domicilio eletto presso Nicola Adragna  
in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44;

***contro***

Agenzia delle Entrate non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

anche inaudita altera parte in parte qua della circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E  
del 4/4/17 avente ad oggetto "Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone  
fisiche relativa all'anno d'imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal  
reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la

compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità” nella parte in cui prevede che le prestazioni erogate da **Massofisioterapisti** diplomati dopo il 17/3/99 non siano detraibili nonché di ogni ulteriore atto e circolare, presupposta, conseguente e comunque connessa

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che – all’esito di una delibazione pur del tutto sommaria del gravame e compatibile con la presente articolazione della fase cautelare del giudizio -sussistono delle perplessità in ordine al Giudice deputato alla cognizione della causa atteso che:

- la situazione soggettiva così come azionata in gravame appare configurata con la titolarità di un diritto soggettivo acchè le prestazioni rese da **massofisioterapisti** che hanno conseguito il diploma dopo il 17.3.1999 siano, al pari di quelle rese dai colleghi diplomati in data anteriore, detraibili in forza di legge;

- l’atto impugnato esordisce specificando che esso “costituisce un compendio comune utile per i contribuenti, per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate con le modalità di cui all’art. 13 del DM n. 164 del 1999, come previsto dall’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, nonché per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973”; a tanto accedendo che all’atto impugnato – che non è approvato con decreto ministeriale – non sembra potersi riconoscere natura regolamentare ovvero di atto amministrativo generale soggetto alla giurisdizione del G.a.;

Considerato che, in ogni caso, non sono ravvisabili – nel torno di tempo che precede la trattazione collegiale (per la quale – pur se con le riserve appresso descritte - può

fissarsi sin d'ora la camera di consiglio del 06 giugno 2017), i presupposti dell'estrema gravità, urgenza ed irreparabilità cui l'art.56 del C.p.a. subordina il positivo accoglimento dell'istanza di misure cautelari monocratiche quali quella in trattazione;

Considerato, per quanto attiene alla camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza di cui trattasi, che, allo stato, osta alla sua puntuale individuazione la mancata produzione della prescritta copia cartacea obbligatoria del ricorso e degli scritti difensivi (ved. sul punto, ex plurimis, l'ord. n. 880 del 2017 del Cons. Stato) e che, conseguentemente, detta udienza camerale può fissarsi, con salvezza dei termini di cui all'art.55 C.p.a., in quella che cade sotto la data del 06 giugno 2017;

P.Q.M.

Respinge, per le ragioni articolate in parte motiva, l'istanza ex art.56 C.p.a. e fissa, per la trattazione collegiale, l'udienza camerale del 06.6.2017 senza pregiudizio dei termini di cui all'art.55 C.p.a.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 maggio 2017.

**Il Presidente  
Pietro Morabito**

IL SEGRETARIO

